

AGENZIA PROVINCIALE PER  
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

L'anno 2010, il giorno 7 settembre, alle ore 13,00, nella Sala Vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento le parti composte da:

per la parte pubblica l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi della legge provinciale n. 7/97 composta da:

*me* .....  
dott. Aldo Duca – presidente *il vicario* .....

*Aldo Duca*

la delegazione sindacale costituita dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

per la FLC – CGIL

*Osvaldo*

per la C.I.S.L. – Scuola

*Luca Lombardi*

per la U.I.L. – Scuola del Trentino

.....

per la GILDA degli Insegnanti

*Sara*

CONVENGONO E SIGLANO

l'ipotesi di accordo provinciale sull'utilizzo delle ore di recupero derivanti dalla definizione delle unità di lezione di 50 minuti per il personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della P.A.T.

# **IPOTESI DI ACCORDO PROVINCIALE SULL'UTILIZZO DELLE ORE DI RECUPERO DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE UNITÀ DI LEZIONE DI 50 MINUTI PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA DELLA P.A.T.**

## **Premessa**

Il presente accordo è redatto in attuazione del "Protocollo d'intesa delle ore di recupero derivanti dalla definizione delle unità di lezione di 50 minuti sulla base di iniziative innovative dell'ordinamento" firmato il 15 marzo 2010 dalle Organizzazioni sindacali FLC-CGIL, CISL Scuola e CONF.S.A.L.SNALS e, per l'Amministrazione, dall'Assessore all'Istruzione e allo Sport, e delle specifiche direttive formulate in materia dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1352 di data 4 giugno 2010.

## **Art. 1**

### **Campo di applicazione e decorrenza**

1. Il presente accordo concerne le modalità di utilizzo delle ore di recupero derivanti dalla definizione delle unità di lezione di 50 minuti e trova applicazione nei confronti dei docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione della provincia di Trento che hanno adottato la forma organizzativa e didattica di durata della lezione a 50 minuti, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 2.
2. Gli effetti del presente accordo decorrono dall'anno scolastico 2010/2011 e sono sottoposti a verifica congiunta tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali rappresentative entro il mese di febbraio 2011.

## **Art. 2**

### **Modalità di recupero del tempo lavoro**

1. Nei confronti del personale docente operante nelle istituzioni scolastiche che hanno adottato l'unità di lezione di 50 minuti, il recupero del tempo lavoro non prestatato dovrà essere realizzato per almeno 70 ore nell'anno scolastico, delle quali 66 devono essere prestate in attività scolastiche con gli studenti, e le rimanenti 4 ore ad integrazione delle esigenze di formazione e aggiornamento nonché per il potenziamento dell'attività didattica di cui alle lettere A1 e A3, C1 e C3 dell'art. 3 del presente accordo.
2. Le 66 ore di attività da prestare con gli studenti saranno inserite, per quanto compatibile, nel quadro orario settimanale o plurisettimanale del docente e destinate prevalentemente alle seguenti attività:
  - recupero delle carenze formative;
  - potenziamento dell'attività didattica, ivi comprese le attività volte a favorire l'integrazione di studenti con BES o stranieri, la continuità didattica e l'orientamento scolastico sia in entrata che in uscita; i servizi pedagogico-didattici svolti nelle biblioteche scolastiche e quelli informatici e multimediali svolti dai docenti in possesso delle specifiche competenze; l'attività, prestata oltre l'orario di servizio del docente, di accompagnamento e vigilanza degli studenti in occasione delle iniziative extra e parascolastiche;
  - sorveglianza degli studenti in particolare durante gli intervalli;
  - gruppi di livello e interesse;
  - valorizzazione delle eccellenze;

- ore eccedenti l'orario di cattedra fino ad un massimo di 2 ore su base volontaria;
- ulteriori necessità di sostituzione di colleghi assenti.

In fase di avvio della riforma, nell'ambito delle 66 ore possono essere riconosciute fino a 6 ore di impegno inerente alla funzione docente per la programmazione, progettazione e valutazione delle attività rientranti nell'iniziativa innovativa. Le ore di attività didattica con gli alunni, comprese le ore eccedenti e le supplenze, sono rese attraverso unità didattiche di 50 minuti.

3. Le prestazioni di cui al presente articolo devono essere svolte entro il termine dell'anno scolastico, in coerenza con il Progetto di Istituto e secondo un piano annuale deliberato dal Collegio dei docenti con le procedure previste dall'art. 25 del CCPL 29.11.2004, come modificato dall'art. 4 CCPL 5.9.2008. Per le eventuali ore residue non calendarizzate, il dirigente scolastico – in tempo utile prima del termine delle lezioni – avrà cura di predisporre un piano di utilizzo da approvare secondo le medesime procedure e tenendo conto dell'effettivo servizio prestato.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il riconoscimento economico delle ore eccedenti previsto dall'art. 34 CCPL 29.11.2004, come sostituito dall'art. 17 CCPL 15.10.2007, riguarderà le ore a partire dalla 21esima e dovrà essere stabilito all'inizio dell'anno scolastico. Le ore eccedenti potranno essere riconosciute a partire dalla 19esima, qualora siano richieste dal dirigente scolastico per esigenze organizzativo-didattiche e il docente acconsenta ed abbia già programmato le 66 ore previste al comma 2.

5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, per l'attuazione dei corsi di recupero nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 dell'art. 1 è privilegiato, nei confronti del personale disponibile, l'utilizzo delle 66 ore previste al precedente comma 2 rispetto al riconoscimento economico sul Fondo d'istituto delle attività aggiuntive finalizzate all'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo, come disposto ai sensi del comma 3, punto a1), dell'art. 89 CCPL 29.11.2004, come sostituito dall'art. 51 CCPL 15.10.2007 e ulteriormente modificato dall'art. 24 CCPL 5.9.2008.

L'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla lettera b) dell'art. 90 CCPL 29.11.2004, come modificato dall'art. 52 CCPL 15.10.2007, destinate al fondo d'istituto per i corsi di recupero, è subordinata alla verifica delle effettive e documentate esigenze evidenziate dalle Istituzioni scolastiche.

### Art. 3

#### Attività funzionali all'insegnamento e di potenziamento formativo

1. L'art. 26 (Attività funzionali all'insegnamento e di potenziamento formativo) del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall'art. 12 CCPL 15.10.2007, e ulteriormente modificato dal CCPL 05.09.2008 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 26

#### *Attività funzionali all'insegnamento e di potenziamento formativo*

1. *L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.*

2. *Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:*

- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;*
- b) alla correzione degli elaborati;*
- c) ai rapporti individuali con le famiglie.*

3. Le attività di carattere collegiale funzionali all'insegnamento sono costituite da:
- a. partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali sino a quaranta ore annue;
  - b. partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe e di interclasse. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue;
  - c. lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Le riunioni di cui al presente comma sono di norma convocate con un preavviso di almeno 5 giorni.

Negli istituti dove sono presenti corsi di diverso ordine e grado, per le attività inerenti agli scrutini e agli esami sono utilizzati i docenti dei rispettivi ordini e grado.

4. Le attività di potenziamento formativo comportano un impegno complessivo di 40 ore obbligatorie e sono così disciplinate:

A. Per le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente accordo, e per le altre istituzioni scolastiche che con delibera dei rispettivi collegi docenti decidono di adottare la stessa distribuzione delle 40 ore di potenziamento del presente comma, sono prioritariamente suddivise:

- A1. almeno 20 ore per attività di formazione, aggiornamento e ricerca su tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto d'istituto.
- A2. 10 ore per supplenze per assenze brevi dei docenti che saranno richieste dal dirigente scolastico mediante avviso e avuto riguardo alla presenza dei docenti nel plesso scolastico. Qualora siano programmate presenze per l'eventuale supplenza della prima ore di ogni giornata le stesse saranno calendarizzate;
- A3. fino 10 ore per la realizzazione del progetto d'istituto, con particolare riferimento alle esigenze di programmazione didattica dei nuovi piani di studio provinciali utilizzate secondo il piano annuale di attività predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio docenti;

B. Per le altre istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui alla lettera A., sono prioritariamente suddivise:

- B1. 20 ore per la realizzazione del progetto d'istituto, utilizzate secondo il piano annuale di attività predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio docenti;
- B2. 10 ore per supplenze per assenze brevi dei docenti che saranno richieste dal dirigente scolastico mediante avviso e avuto riguardo alla presenza dei docenti nel plesso scolastico. Qualora siano programmate presenze per l'eventuale supplenza della prima ora di ogni giornata le stesse saranno calendarizzate;
- B3. 10 ore per attività di formazione e di aggiornamento su tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto d'istituto.

5. Per il personale part-time o con contratto inferiore all'orario di cattedra, le ore per le attività di cui al punto A1 e B3 sono completate anche utilizzando l'orario previsto per le attività di cui al punto A3 e B1 rispettivamente.

L'impegno orario derivante dal presente comma per i docenti a tempo determinato con contratto diverso da annuale o fino al termine delle attività didattiche è di un'ora ogni cinque giorni di supplenza nelle attività previste alle lettere A2 e A3, B1 e B2 secondo un programma che viene comunicato all'atto della stipula del contratto di lavoro.

A tutto il personale il cui orario sia inferiore all'orario pieno di cattedra, le prestazioni dovute ai sensi del presente comma sono proporzionate all'orario di servizio e alla durata del contratto.

6. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto, sulla base delle proposte del collegio dei docenti, definisce le modalità organizzative per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

7. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

8. Le dieci ore destinate dalle lettere A2. e B2 del comma 4, alle supplenze per assenze brevi dei docenti, sono obbligatorie, devono essere effettuate nell'arco dell'anno scolastico di riferimento e non possono essere utilizzate per lo svolgimento di altre attività.

9. Il collegio docenti, su proposta del dirigente scolastico, può deliberare la calendarizzazione di una parte delle dieci ore di cui al precedente comma, che si considerano comunque rese. Le restanti ore saranno richieste dal dirigente scolastico, con ordine di servizio, tenuto conto della presenza del docente presso il plesso scolastico e quindi nelle ore "buche" o al termine dell'orario di servizio del docente interessato; le stesse saranno rese dal docente salvo comprovato impedimento.

10. Il dirigente scolastico avrà cura di assegnare equamente il numero delle supplenze ai vari docenti. Al termine dell'anno scolastico le eventuali ore non utilizzate secondo quanto previsto da questo accordo sono considerate comunque rese."



## NOTA A VERBALE APRaN

L'A.P.Ra.N. si impegna a segnalare alla Giunta provinciale la necessità di un'attenzione particolare al riconoscimento del maggior impegno profuso dal personale docente nell'applicazione del nuovo modello scolastico provinciale, anche attraverso le economie di spesa conseguenti all'applicazione del presente accordo.

Per l'APRaN

*P. Vicario*




Trento, 7 settembre 2010

## NOTA A VERBALE

La FLC CGIL, CISL SCUOLA E GILDA DEGLI INSEGNANTI ribadiscono la richiesta di aprire un confronto con la Giunta provinciale per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per tutto il personale del comparto scuola del Trentino – docente, personale A.T.A. e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della PAT.

Trento, 7 settembre 2010


FLC CGIL



CISL SCUOLA



GILDA DEGLI INSEGNANTI





## GILDA DEGLI INSEGNANTI

Provincia di TRENTO

SEDE: Via L. Pergher, 16 - 38121 TRENTO

Tel. 339-1668749 - FAX 0461-420540 - E-Mail: [gilda.trento@libero.it](mailto:gilda.trento@libero.it) - WEB: [www.gildains.it](http://www.gildains.it)

### NOTA A VERBALE

La GILDA degli insegnanti della provincia di Trento, apprezzando le modifiche accolte dall'A.P.R.A.N. in sede di contrattazione, se pure all'interno di un protocollo non condiviso, in attesa di conoscere le decisioni politiche sull'apertura dei contratti provinciali ed in particolare di quello della scuola, sigla l'ipotesi di accordo provinciale stralcio "sull'utilizzo delle ore di recupero derivanti dalla definizione delle unità di lezioni di 50 minuti per il personale docente" riservandosi ogni ulteriore decisione in merito alla firma definitiva.

Trento li 07.09.10

il responsabile Prov.le di TN della GILDA

Prof. Isaia IORFIDA

